ItaliaOggi
24-OTT-2026
da pag. 25 / foglio 1
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 14249 Diffusione: 12604 Lettori: 80000 (Data Stampa 0006901)
DATA STAMPA
45° Anniversario

In Gazzetta dell'Unione il regolamento di esecuzione della Commissione sull'antiriciclaggio

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901
Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Titolari effettivi in formato Ue

Da luglio 2027 i dati da inviare con un modello comune

Pagina a cura
DI MATTEO RIZZI

Dal 10 luglio 2027 le comunicazioni ai registri dei titolari effettivi dovranno seguire formati comuni in tutta l'Unione. Per i trust e gli istituti affini andrà indicato anche il valore delle attività detenute, in 7 fasce che vanno da meno di 1.000 euro a oltre 50 milioni. Lo prevede il regolamento di esecuzione (Ue) 2026/2354 della Commissione, del 16 ottobre 2026, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Ue del 22 ottobre, che attua la direttiva antiriciclaggio 2024/1640. Il regolamento entra in vigore l'11 novembre 2026 e si applicherà dal 10 luglio 2027, insieme al regolamento antiriciclaggio 2024/1624. L'obiettivo, spiega la Commissione, è offrire chiarezza a chi deve comunicare i dati, assicurare una qualità uniforme delle informazioni e aumentare l'interoperabilità tra i registri nazionali. Per questo il regolamento introduce una lista di controllo con i requisiti minimi: i registri potranno accettare le comunicazioni solo se contengono almeno i dati obbligatori previsti per il titolare effettivo, per la società o per il trust. Per le società sarà richiesto anche, se disponibile, l'identificativo unico europeo (Euid).

Per ogni titolare effettivo andranno indicati nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e paese di residenza, cittadinanze e dati del documento d'identità. Si aggiungono il tipo di partecipazione, diretta o indiretta, la percentuale con 2 decimali e la natura del controllo. Il regolamento elenca 9 forme di controllo, dalla proprietà ai diritti di voto, di nomina e di veto, fino alla distribuzione degli utili, agli accordi formali o informali, ai rapporti familiari, all'azione concertata e agli accordi di nomina fiduciaria. Se il titolare effettivo è deceduto, si potrà indicarlo al posto dei dati personali, ma le informazioni già trasmesse resteranno conservate nel registro. Se il titolare effettivo non può essere identificato, andrà indicato il motivo, scegliendo tra opzioni predefinite. Tra queste ci sono la proprietà così frammentata che nessuno esercita il controllo, il trust il cui titolare è deceduto o è un discendente non ancora nato, e il caso in cui il titolare effettivo non sia stato individuato nonostante siano stati esperiti tutti i mezzi previsti. Per le società che fanno parte di strutture complesse andrà trasmesso un organigramma dell'assetto proprietario e di controllo. Dovrà indicare nomi e numeri di registrazione di tutti i soggetti che possiedono o controllano la società, la natura e la percentuale delle partecipazioni e il legame con i titolari effettivi. In alternativa i registri potranno raccogliere le informazioni con dati strutturati o caricamenti di file. I soggetti costituiti fuori dall'Unione dovranno indicare il motivo della registrazione: l'avvio di un rapporto d'affari con un soggetto obbligato Ue, l'acquisto di immobili nell'Unione, l'acquisto di veicoli, natanti o aeromobili sopra le soglie previste o l'aggiudicazione di un appalto pubblico.

Per i trust andrà caricato l'atto costitutivo, con eventuali modifiche. Se l'atto non esiste, andrà fornita una descrizione con il tipo di atto (unilaterale, inter vivos, testamentario o notarile), la legge applicabile, la revocabilità, gli eventuali poteri riservati al costituente e i compiti del guardiano. Andranno indicati anche la finalità, che può essere gestione patrimoniale di immobili, titoli o successioni oppure filantropia, la residenza del trustee, il luogo di amministrazione e la descrizione dei beneficiari, compresi quelli potenziali e di default nei trust discrezionali. Per ridurre gli oneri, se i dati sono già disponibili in un altro registro, l'organismo responsabile del registro centrale li riutilizza nel formato esistente. Le registrazioni effettuate prima del 10 luglio 2027 non saranno toccate subito dai nuovi requisiti, ma gli Stati membri potranno chiedere che gli aggiornamenti successivi rispettino i nuovi formati.

© Riproduzione riservata



ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1747 - T.1746